



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

N.M.: XX - XX

Il/La sottoscritto/a XX XX, Parte Attrice/Convenuta, nel PO di cui in epigrafe, dichiara d'aver preso visione e ritirata copia del seguente 'Memorandum' relativo a tutto ciò che concerne la natura e l'iter proprio alla 'Delibazione'.

Cosenza, XX.XX.XXXX

Parte Attrice/Convenuta

MEMORANDUM PER LE PARTI

Con il presente '*Memorandum*' si illustrano gli adempimenti successivi alla pubblicazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa con esito affermativo.

PER PROCEDERE A NUOVE NOZZE

- Qualora la persona interessata non fosse intenzionata ad ottenere il riconoscimento civile della sentenza di nullità matrimoniale, perché, ad esempio, ha già ottenuto il divorzio presso il Tribunale Civile, non è più tenuta ad alcun adempimento ulteriore.

Sarà compito di questa Cancelleria, *trascorsi quindici giorni di tempo utile* dalla notifica della sentenza alle parti senza che la sentenza sia stata impugnata, comunicare alla Curia del luogo delle nozze le "trascrizioni religiose".

La medesima Curia trasmetterà poi la notizia alle parrocchie di battesimo delle parti in causa e la pratica sarà così definitivamente conclusa.

- Qualora fosse stato apposto un "divieto" a contrarre nuove



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

nozze, la persona interessata, dovrà inoltrare alla Curia, laddove deve essere celebrato il nuovo matrimonio, l'istanza di rimozione.

Sarà la stessa Curia a procedere a norma di diritto.

PER PROCEDERE ALLA DELIBAZIONE

Eventuale efficacia della sentenza canonica in ambito civile

In ordine alla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale ai fini del conseguimento degli effetti civili da parte dei Tribunali di Corte d'Appello italiani (secondo le norme del Concordato dell'11 febbraio 1929 e del Protocollo Aggiuntivo del 18 febbraio 1984), le parti potranno chiedere la relativa autorizzazione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, secondo il modulo predisposto presso la Cancelleria del TEM.

Se tra i due coniugi è già intervenuta una sentenza civile di divorzio, non si pone concretamente il problema dell'efficacia della sentenza canonica ai fini civili, perché è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, è possibile contrarre un nuovo matrimonio concordatario, valido sia di fronte alla Chiesa sia di fronte allo Stato.

Se invece non c'è una sentenza civile di divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio concordatario è necessario uno specifico passo successivo (definito tecnicamente *delibazione*), affinché siano riconosciuti gli effetti civili dell'eventuale dichiarazione di nullità, passo da compiersi presso la Corte d'Appello e non di competenza del Tribunale Ecclesiastico.

COME RICHIEDERE IL DECRETO DI ESECUTIVITÀ CIVILE

Le parti in causa che, presso il nostro Tribunale, hanno ottenuto sentenza affermativa, contro la quale non è stata proposta impugnazione



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

nei termini di legge e che desiderano effettuare richiesta di esecutività civile per poi procedere alla delibazione presso la Corte di Appello competente, devono far pervenire, presso Q. TEM, dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, quanto segue:

Copia integrale e autenticata dell'atto di matrimonio religioso relativo al caso in questione (occorre la fotocopia autenticata del libro dei matrimoni, da richiedere alla parrocchia dove furono celebrate le nozze);

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui esso fu celebrato;

Domanda per l'esecutività della sentenza agli effetti civili (utilizzando il facsimile predisposto dalla Cancelleria del TEM) con sottoscrizione autenticata della parte richiedente;

Ricevuta del versamento di € 150,00 effettuato tramite bonifico bancario a favore del TEM Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano (IBAN: IT68H0200880882000105864402), riportando nella causale la seguente dicitura “*Contributo spese per Decreto di Esecutività della sentenza canonica e per diritti di segreteria*” e i cognomi delle parti.

Ricevuti i documenti di cui sopra e trascorsi **quindici giorni** di tempo utile dalla notifica alle parti senza che la sentenza sia stata impugnata, Q. TEM provvederà ad inviare la pratica - con allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stato notificato il decreto di pubblicazione della sentenza con allegata la motivazione - al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (SCV), che farà a sua volta pervenire al nostro ufficio di Cancelleria il decreto d'esecutività civile, che **generalmente è inviato dopo circa due mesi**.

Una volta pervenuto a Q. TEM il decreto di esecutività civile, sarà cura della Cancelleria notificarlo alla parte interessata.

A questo punto, sarà possibile dare inizio al procedimento civile di delibazione.

Si prega la parte interessata di verificare l'esattezza dei dati contenuti nei certificati che invierà presso il nostro ufficio.



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

Si ricorda infine che la richiesta di emissione del decreto di esecutività civile non può essere proposta nel caso in cui ci si trovi in presenza di un matrimonio non concordatario (ovvero nel caso in cui rito civile e rito religioso siano stati celebrati in date differenti).

**ASPETTI CIVILISTICI E NULLITÀ DELLE NOZZE:
SENTENZA ECCLESIASTICA E
DELIBAZIONE SENTENZE ECCLESIASTICHE
DICHIARATIVE
DELLA NULLITÀ MATRIMONIALE
E L'EVENTUALE DELIBAZIONE
DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO.**

L'azione di delibazione delle sentenze ecclesiastiche è lo strumento giuridico predisposto per estendere l'efficacia della stesse all'ordinamento giuridico italiano.

Tale azione si **prescrive** nel termine ordinario di **dieci anni**, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, e legittimati a proporre la domanda sono le parti del procedimento ecclesiastico, ma non gli eredi del coniuge.

Il procedimento di delibazione si svolge innanzi alla Corte di Appello in cui è sito il comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato (competenza inderogabile) e **se è ad iniziativa di una sola parte** si instaura con citazione (a pena di nullità) cui segue il rito ordinario.

In caso di **iniziativa congiunta** la domanda ha la forma del ricorso e la procedura segue il rito camerale.

La Corte di Appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che pronuncia la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (matrimonio concordatario), **non ha più adempimenti meramente formali**, bensì il potere di verificare:

- a) il rispetto dei principi sulla competenza del giudice;
- b) la regolarità della citazione;



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

c) la legittimità della rappresentanza e della declaratoria di contumacia;

d) nonché che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Costituisce contrarietà all'ordine pubblico italiano la lesione del principio della buona fede e dell'affidamento incolpevole come in materia di riserva mentale per esclusione di uno dei *bona matrimonii* non manifestata all'altro coniuge: la Cassazione è costante nel rifiutare la delibazione quando tale esclusione unilaterale o l'apposizione di una condizione alla validità del vincolo non siano state manifestate all'altro coniuge, anche ove siano state estrinsecate a terzi.

La sentenza può essere invece dichiarata esecutiva se l'esclusione dei *bona matrimonii*:

a) sia stata manifestata all'altro coniuge,

b) o questi l'abbia in concreto conosciuta,

c) anche de relato,

d) tanto se costui si sia limitato a prenderne atto,

e) quanto se abbia consentito positivamente a tale difformità tra volontà e dichiarazione,

f) a prescindere dall'esternazione anche delle conseguenze di quella esclusione sulla validità del vincolo, restando irrilevante l'apprezzamento da parte dell'altro coniuge delle conseguenze medesime.

Tuttavia anche la riserva mentale non manifestata permette la delibazione qualora essa sia stata esternata con elementi obiettivi rivelatori tali da non essere percepiti dall'altro coniuge solo per sua grave negligenza da valutarsi in concreto.

Ove la sentenza ecclesiastica abbia inequivocabilmente accertato la sussistenza o l'insussistenza dell'indicata manifestazione all'altro coniuge, **il giudice della delibazione non può riesaminare i fatti né pervenire a un convincimento diverso da quello del giudice ecclesiastico.**

È comunque ammessa la delibazione chiesta dal coniuge in



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

buona fede o quando questi aderisca alla richiesta dell'altro.

Può essere delibata la sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio per c.d. *metus reverentialis* di uno dei coniugi nei confronti del genitore, ovvero nel caso di *vis et metus mulieri concussi*, anche ove la coazione psichica provenisse da terzi e non fosse conosciuta dall'altro coniuge.

GLI EFFETTI DELLA DELIBAZIONE

Per produrre i suoi effetti, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico deve essere trascritta nei registri dello stato civile.

La delibazione fa venire meno *ex tunc* gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e fa venire meno l'esigenza della domanda di divorzio, laddove esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti.

RAPPORTO TRA GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DI GIUDIZIO ECCLESIASTICO

La giurisprudenza specifica che se in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi dovessero essere riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il giudizio di separazione verrebbe meno poiché si esaurirebbe la materia del contendere relativa alla domanda di separazione: infatti si considera il matrimonio come se non fosse mai sorto.

Inoltre, «resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere del giudice di statuire in ordine all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato».

Non verrebbero tuttavia meno i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c. quali «sentire i



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi».

Non verrebbero meno neppure le eventuali statuizioni provvisorie relative al contributo per il mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare quando vi sia prole di minore età o non economicamente autosufficiente

Con l'ordinanza n. 11553 dell'11 maggio 2018, la prima sezione civile della Cassazione ha deciso che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, travolge le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste: “il diritto all'assegno di mantenimento, attribuito dal giudicato di separazione, trova infatti il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi, e, pertanto, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono”.

L'ordinanza, che si segnala per chiarezza ed efficacia argomentativa, analizza e confronta con quella in esame la diversa fattispecie della sopravvenienza della pronuncia di delibazione al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio attributiva dell'assegno divorzile, illustrando compiutamente le ragioni dell'opposta conseguenza, da tempo affermata in giurisprudenza, consistente nella permanenza di tale statuizione economica.



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

Un'altra impostazione, avallata **dall'ordinanza n. 1882 del 2019** nega che la delibazione ecclesiastica di nullità del matrimonio possa avere un effetto paralizzante nel giudizio afferente all'assegno divorzile.

Nella specie i giudici hanno asserito che l'ex moglie ha diritto a mantenere l'assegno divorzile, qualora la sentenza di divorzio sia passata in giudicato prima dell'annullamento dalle Tribunale Ecclesiastico.

In conclusione, la prima sezione rimette alle Sezioni unite il quesito se **“il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d'appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo”**.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Le recenti novità dall'Agencia delle Entrate: I provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano l'unione concordataria tra i coniugi sono esonerati dall'imposta di bollo e registro al pari di quelli per la cessazione degli effetti civili.

A nulla rileva che sia una sentenza ecclesiastica a dichiarare la nullità del matrimonio o una pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria: l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro prevista per *“gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli*



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

effetti civili del matrimonio” (articolo 19, legge n. 74/1987) vale in entrambi i casi.

A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 199 del 1 luglio 2020.

CONTRIBUTO UNIFICATO.

Per la delibazione di sentenza ecclesiastica su ricorso congiunto delle parti contributo unificato di euro **43,00** per il riconoscimento delle sentenze straniere emesse da Organi giudiziari di Paesi Comunitari e della Svizzera (per gli altri la competenza è del Contenzioso) contributo unificato di euro **98,00** + diritti forfetizzati di notifica euro **27,00**.

Se verte su mantenimento e collocazione dei figli o su adozione o adottabilità di un minore **esente**.

Se verte anche o solo esclusivamente su questioni concernenti i coniugi è soggetto al solo contributo unificato di euro **98,00**.

ONORARI AVVOCATI.

Se la parte beneficia del Gratuito Patrocinio nulla è dovuto all’avvocato dalla parte beneficiaria.

Si segnala, altresì, che con il Gratuito Patrocinio la Corte d’Appello liquida all’avvocato per la procedura di delibazione la somma di € 1.591.00 oltre accessori di legge.

Altrimenti i minimi di legge.

ONORARI DELIBAZIONE CORTE D’APPELLO.

Il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile è basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: *‘Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247’*, aggiornati al DM n. 37 dell’8/03/2018.



Regione Ecclesiastica Calabria
Metropoli di Cosenza
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

Prevede scaglioni minimi e massimi che variano in base al valore della singola causa che per le delibazioni è indeterminabile, nonché in relazione alla complessità della questione trattata: specialmente se la causa è conflittuale ovvero v'è opposizione della controparte alla delibazione.

I parametri sono pubblici e sono su *internet*.